



Ministero per i beni e le attività culturali

e per il turismo

SECRETARIATO REGIONALE PER LA LIGURIA

UFFICIO TUTELA BENI CULTURALI

Prot. n.

Class 34.07.01/2.29

Genova

Al Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana
Via Toscana, 12
00187 Roma

e p.c. Soprintendenza Archeologia belle arti e
paesaggio della città metropolitana di Genova e
le province di Imperia, La Spezia e Savona
Sede

Oggetto: **La Spezia – fabbricato in via della Chiesa, 135 – fraz. Campiglia.**
Verifica dell'interesse culturale ai sensi dell' art. 12 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.
Proprietà: **Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana.**

In riscontro alla richiesta di codesto Ente di sottoporre al procedimento di verifica dell'interesse culturale ex art. 12 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. l'immobile in oggetto, pervenuta a questo Segretariato Regionale con nota prot. n. 3944 del 23/09/2019;

Visto il D.lgs. 22/01/2004, n. 42, *Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6/07/2002, n. 137* e successive modifiche ed integrazioni;

Visti il Decreto Dirigenziale Interministeriale 06/02/2004 e s.m.i. e il Decreto Dirigenziale 25/01/2005 riguardanti la verifica dell'interesse culturale;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 02/12/2019, n. 169, *Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance* e, in particolare, gli artt. 40 e 47 che istituendo la Commissione regionale per il patrimonio culturale ne definiscono composizione e compiti;

Visto il Decreto Direttore Generale Bilancio 07 novembre 2019 (Rep. 1950), con il quale è stato conferito al Dott. Roberto Antonio Cassanelli l'incarico ad interim di funzione dirigenziale di livello non generale di Segretario regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Liguria;

Vista l'istruttoria della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio della città metropolitana di Genova e le province di Imperia, La Spezia e Savona, pervenuta con nota prot. n. 3999 del 17/02/2020;

Vista la documentazione agli atti;

Assunta la deliberazione della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale della Liguria nella seduta del 18/02/2020 si comunica che il bene immobile di seguito descritto,

NON PRESENTA I REQUISITI DI INTERESSE

previsti dal D.lgs. 42/2004 e s.m.i. ed è pertanto escluso dalle disposizioni di tutela Parte Seconda – Titolo I del decreto stesso, ivi comprese le prescrizioni di cui all'art. 12 e all'art. 56 del decreto legislativo medesimo, per le seguenti motivazioni:



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SECRETARIATO REGIONALE PER LA LIGURIA

UFFICIO TUTELA BENI CULTURALI

Via Balbi 10, 16126 Genova - TEL. 010-2488.008

e-mail: sr-lig@beniculturali.it

mbac-sr-lig@mailcert.beniculturali.it

Identificazione del bene	
Denominazione	fabbricato
Comune	La Spezia
Indirizzo	Via della Chiesa, 135
Dati catastali:	
Foglio catasto	88
Particella	120 C.F.
Motivazioni	
<p>Interesse archeologico: Non interesse. Benchè l'edificio in verifica (F. 88, part. 120) si trovi ubicato nel centro storico della piccola frazione di origine medievale e non lontano dalla trecentesca chiesa parrocchiale, non risultano ad oggi elementi pregressi sufficienti ad indicare un rischio archeologico rivestito dal suo sedime pertinenziale.</p> <p>Interesse storico-artistico: Non interesse. Fabbricato caratterizzato da elementi architettonici seriali, privi di unicità, riscontrabili diffusamente nell'edilizia coeva, che attualmente presenta finiture recenti dovute ad un intervento di radicale ristrutturazione.</p>	

L'alienazione del bene immobile in oggetto non necessita di ulteriori pareri di competenza.

Restano invece salvi gli obblighi e le prescrizioni che derivano dall'art. 90 e ss. del citato D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. nell'eventualità di scoperte archeologiche fortuite nell'immobile in oggetto.

In tal caso è fatto obbligo di presentare denuncia entro 24 ore alla Soprintendenza competente, o al Sindaco, ovvero all'autorità di pubblica sicurezza e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti.

Per i beni di cui all'art. 11, comma 1, lettera a), anche nel caso di successivi ritrovamenti, restano fermi gli obblighi di cui all'art. 50, comma 1, del D.Lgs. 42/2004.

Si evidenzia inoltre che i beni culturali mobili di cui all'art. 10, comma 1, del D.Lgs. 42/2004 eventualmente conservati nell'immobile sopracitato, rimangono sottoposti a tutte le disposizioni contenute nella Parte Seconda del citato D.Lgs. 42/2004 e, in particolare per quanto attiene ad eventuali spostamenti, alle misure di protezione dettate dagli articoli 20 e 21.

Sarà cura di questo Ufficio completare le procedure informatiche previste dal Decreto Dirigenziale Interministeriale 06/02/2004 e s.m.i. e dal Decreto Dirigenziale 25/01/2005.

Avverso il presente atto è ammesso il ricorso amministrativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. Sono inoltre ammesse proposizioni di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio nei termini e con le modalità di cui all'articolo 29 e seguenti del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nei termini e con le modalità di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Il Coordinatore dell'Ufficio Tutela Beni Culturali

Arch. Costanza Fusconi

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER IL
PATRIMONIO CULTURALE DELLA LIGURIA
IL SEGRETARIO REGIONALE
Dott. Roberto Antonio CASSANELLI
FIRMATO DIGITALMENTE



SEGRETIARIATO REGIONALE PER LA LIGURIA
UFFICIO TUTELA BENI CULTURALI
Via Balbi 10, 16126 Genova - TEL. 010-2488.008
e-mail: sr-lig@beniculturali.it
mbac-sr-lig@mailcert.beniculturali.it